

Regolamento Elettorale

Associazione DiTangoIntango

via Cesare Beccaria 3, 56127 Pisa, C.F. 93045210502

Art. 1 - Premessa

1. Il presente documento è considerato regolamento interno all'Associazione ed ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio Direttivo.
2. Le disposizioni comprese nel presente Regolamento sono subordinate e non possono derogare allo Statuto dell'Associazione.
3. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 10/04/2018 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea del 20/04/2018.

Art. 2 - Assemblea Elettiva

1. L'Assemblea Elettiva dovrà essere convocata nei modi previsti, assicurando un'ampia comunicazione ai soci, al fine di permettere la raccolta delle candidature.
2. Le operazioni di voto e di spoglio si svolgeranno esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, durante l'Assemblea appositamente convocata.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri e da un massimo di 13 (tredici) membri, e comunque in numero dispari per garantire la gestibilità delle attività.

Art. 3 - Commissione Elettorale

1. L'Assemblea regolarmente costituita provvederà a nominare una Commissione elettorale, scelta tra i membri non candidati, che svolgerà tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni; essa sarà composta da un Presidente e due Scrutatori, uno dei quali con funzioni di Segretario.
2. La Commissione avrà il compito di:
 - (a) verificare gli elenchi predisposti dal Consiglio Direttivo uscente dei soci candidati, dei soci elettori, nonché tutto il materiale necessario, quali le schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati, le urne, ecc.;
 - (b) accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati per l'elezione del Consiglio (essere soci in regola con il pagamento della quota associativa);
 - (c) provvedere alla stesura dei verbali necessari allo svolgimento della votazione stessa.

3. Il Presidente della Commissione elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali; in particolare dovrà convalidare eventuali deleghe al voto presentate in Assemblea.

4. La Commissione Elettorale decide, secondo le norme del presente Regolamento e dello Statuto, su qualunque ricorso, eccezione o incidente relativo alle operazioni alla stessa affidate e dalla stessa controllate.

5. La commissione deve finire tutti i suoi compiti nel giorno delle votazioni.

Art. 4 - Requisiti dei Candidati e Candidature

1. Ogni candidato, al momento della candidatura, deve essere un socio regolarmente iscritto.

2. Le candidature devono essere presentate al Consiglio Direttivo uscente, dopo la convocazione dell'assemblea elettiva, ed entro 5 (cinque) giorni dalla data fissata per la stessa. Le candidature devono essere presentate in forma scritta, per PEC (ditangointango@pec.ditangointango.it), per e-mail (info@ditangointango.it) o a mano in doppia copia (di cui una sarà controfirmata per ricevuta).

3. Saranno considerate valide tutte le candidature pervenute entro i tempi e nei modi previsti. Farà fede la data di ricevimento riportata nella ricevuta (ricevuta PEC, o e-mail di risposta di confermata ricezione della richiesta da info@ditangointango.it, o data riportata sulla copia cartacea controfirmata per ricevuta). In caso che l'e-mail di risposta di confermata ricezione della candidatura non pervenga prima della data di pubblicazione liste (2 [due] giorni prima della assemblea elettiva), sarà a carico del richiedente sollecitare il Consiglio Direttivo uscente ai suoi recapiti pubblicati sul sito.

4. Almeno 2 (due) giorni prima dell'Assemblea Elettiva l'elenco dei candidati in ordine alfabetico sarà pubblicato sul sito web dell'Associazione.

5. Eventuali ricorsi in merito alle candidature saranno risolti dall'Assemblea elettiva prima di procedere alle votazioni.

Art. 5 - Espressione del voto

1. Ad ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell'elenco in cui risulta incluso, viene consegnato un esemplare di scheda elettorale con l'elenco dei candidati e il numero massimo di preferenze indicabili, pari al numero massimo dei consiglieri da eleggere.

2. È ammesso il voto per delega, con i limiti previsti dall'Art. 14 dello Statuto. Al delegato sarà consegnato un ulteriore esemplare di scheda elettorale, ed il fatto sarà annotato a margine dell'elenco dei deleganti.

3. Il voto è segreto e si esprime apponendo una croce vicino al nome dei candidati preferiti.

4. L'elettore consegna l'esemplare della scheda elettorale ripiegata, contenente il voto da lui espresso, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone nell'urna.

5. Si considerano nulle le schede che

- (a) presentino segni atti a renderle riconoscibili;
- (b) riportino un numero di preferenze superiore a quello previsto;
- (c) rechino segni o nominativi non compresi nell'elenco o altre diciture e segni non definibili chiaramente come espressioni di una chiara volontà di voto.

Art. 6 - Conclusione dell'Assemblea Elettiva

1. Dichiarate dal Presidente concluse le operazioni di voto la Commissione Elettorale procederà allo scrutinio dei risultati.

2. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, con almeno 2 (due) preferenze. In caso di parità verrà data la precedenza al socio con la maggior anzianità anagrafica. In caso di permanenza della parità si procederà a sorteggio.

3. La Commissione Elettorale, non appena in possesso dei dati di rispettiva competenza provvede a:

- (a) decidere su eventuali ricorsi in merito alle operazioni di voto;
- (b) assegnare o annullare le eventuali schede contestate;
- (c) proclamare gli eletti.

4. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione Elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale e dai membri della stessa, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile.

5. Il verbale verrà conservato presso la sede dell'Associazione insieme a:

- (a) l'elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione;
- (b) le schede scrutinate ed assegnate;
- (c) le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.

Art. 7 - Insediamento

1. Il presidente della Commissione Elettorale, per tramite del Consiglio Direttivo uscente pubblica sul sito dell'Associazione l'esito dell'Assemblea elettiva. A partire dalla data di tale comunicazione il nuovo Consiglio risulta operativo ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto.

2. Nel caso si rendesse vacante, per qualsiasi motivo, un posto nel Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso può decidere se rimpiazzare il Consigliere mancante nominando il primo dei non eletti.

Estratto dallo Statuto degli Articoli che governano l'ambito del presente regolamento:

Art. 4

Chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, di orientamento sessuale, può aderire all'Associazione, purché ne condivida e ne accetti finalità e modi di attuazione. Sono soci coloro che abbiano chiesto di far parte dell'Associazione per svolgere un'attività contemplata negli scopi del presente statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato.

La domanda di ammissione da parte di un nuovo socio, nella quale devono essere indicate le generalità complete, con codice fiscale, nonché l'accettazione integrale ed incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto e dei regolamenti interni all'Associazione, dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione.

I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere regolarmente prese dall'Associazione.

Cessa di essere socio per decadenza colui che per un intero anno sociale non paghi la quota associativa.

Articolo 5 – Obblighi dei soci

I soci sono tenuti a: osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione; contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e astenersi da qualsiasi comportamento che contrasti con gli scopi dell'Associazione; versare i contributi associativi fissati annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri che restano in carica per due anni e sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. Tutti i soci in regola con gli obblighi di cui all'Art. 5 hanno diritti elettorali attivi e passivi. I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea, che ne determina previamente il numero e le modalità di elezione. [...omissis...]